



COMUNE DI LENNA

PROVINCIA DI BERGAMO

Allegato b) allo schema di protocollo d'Intesa

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
E LA GESTIONE INTERNA
DELL'“ASILO NIDO ALTA
VALLE BREMBANA DI LENNA”**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 26 del 30.08.2024

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL' "ASILO NIDO ALTA VALLE BREMBANA DI LENNA"

PARTE I

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento stabilisce gli indirizzi generali che regolano il funzionamento dell' "Asilo Nido Alta Valle Brembana di Lenna" sito nel Comune di Lenna in Via Mauro Codussi, 87 ai sensi delle disposizioni di Legge Regionale.
 - Delibera G.R. 11 febbraio 2005, n. 7/20588 Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia;
 - Delibera G.R. 16 febbraio 2005, n. 7/20943 Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili;
 - Circ. reg. 24 agosto 2005, n. 35 Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale;
 - Circ. reg. 18 ottobre 2005, n. 45 Attuazione della Delib. G.R. n. 7/20588 dell'11 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia»: indicazioni, chiarimenti, ulteriori specificazioni;
 - Circ. reg. 14 giugno 2007, n. 18 Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell'accreditamento delle strutture sociali per minori e disabili ai sensi della Delib. G.R. n. 7/20943 del 16 febbraio 2005: «Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili»;
 - L.R. 12 marzo 2008, n. 3 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario;
2. Il Comune di Lenna assume la diretta titolarità dei Servizi in oggetto e individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dalla normativa vigente.

ART. 2 - DEFINIZIONE

1. L' "Asilo Nido Alta Valle Brembana di Lenna" è un servizio socioeducativo di interesse pubblico che si affianca alle famiglie nel compito di favorire un equilibrato sviluppo psico-fisico dei bambini e la loro socializzazione. È rivolto ai bambini fino a 36 mesi d'età e comunque fino all'inserimento nella Scuola dell'Infanzia.
2. Promuove e coordina iniziative di confronto e di condivisione di esperienze educative tra i genitori che cercheranno, nel limite delle loro disponibilità, di partecipare e collaborare agli incontri formativi ed educativi eventualmente organizzati dall'asilo nido.
3. Ha una valenza sovracomunale, in quanto accoglie bambini provenienti da vari paesi dell'Alta Valle Brembana.

ART. 3 - COLLOCAZIONE

1. Il Comune di Lenna gestisce il servizio di asilo nido tramite concessione, sul cui esercizio svolge attività di controllo e coordinamento.
2. L' "Asilo Nido Alta Valle Brembana di Lenna" è collocato nell'edificio sito in Via Mauro Codussi, 87.

ART. 4 – TRASPORTO

1. Il trasporto dei bambini all' "Asilo Nido Alta Valle Brembana di Lenna" è a carico della famiglia.

ART. 5 - CALENDARIO ED ORARI DI APERTURA

1. L'“Asilo Nido Alta Valle Brembana di Lenna” ha carattere annuale. È aperto tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.30, da settembre a luglio, fatti salvi i giorni di chiusura stabiliti in comune accordo con il Concessionario del servizio.

ART. 6 - ARTICOLAZIONE INTERNA DEL SERVIZIO

1. L'inserimento dei bambini nei vari gruppi viene effettuato non rigidamente in base all'età ma soprattutto in relazione al loro grado di sviluppo, ai loro bisogni e caratteristiche psico-fisiche.
2. Le attività previste a favore dei bambini sono articolate nel seguente modo:
 - accoglienza dei bambini;
 - attività individuali e di gruppo in relazione alle esigenze motorie, affettive, intellettive dei bambini, compreso il momento del pasto;
 - cura ed igiene personale;
 - riposo dei bambini;
 - merenda;
 - ripresa delle attività di gruppo;
 - uscita dei bambini, consegna ai genitori.

ART. 7 - RAPPORTO NUMERICO PERSONALE/POSTI BAMBINO

1. Il numero del personale docente e non docente è adeguato alla necessità del servizio in riferimento agli standard regionali.

ART. 8 - PRESTAZIONI EDUCATIVE

1. Il Nido contribuisce alla realizzazione di un armonico sviluppo psico-fisico del bambino attraverso interventi pedagogici - didattici - ludici e cure personali, forniti da personale educativo.
2. Nell'attuare quanto sopra il concessionario si avvale di personale, di strumenti e materiale idonei.

ART. 9 - PRESTAZIONI IGIENICO-SANITARIE

1. Il Nido offre a tutti i bambini cure igieniche continue, prestate dalle educatrici che si avvalgono di prodotti sanitari acquisiti dal concessionario.
2. Il Nido provvede a garantire ad ogni bambino il cambio dei capi di abbigliamento forniti dalla famiglia, che sono necessari per la vestizione dentro la struttura.

ART. 10 - PRESTAZIONI DI MANTENIMENTO

1. Il Nido garantisce a tutti i bambini un vitto adeguato all'età.
2. I pasti sono preparati sulla scorta di tabelle dietetiche predisposte annualmente validate dall' ATS di Bergamo.
3. L'orario dei pasti è fissato dal Concessionario tenuto conto delle abitudini dei bambini e delle esigenze organizzative dell'asilo nido.

ART. 11 - MODALITÀ DI PREISCRIZIONE E AMMISSIONE

1. Sono ammessi all'“Asilo Nido Alta Valle Brembana di Lenna” i bambini dai 3 mesi fino ai 36 mesi di età, o comunque fino all'ingresso alla Scuola dell'Infanzia, in regola con gli obblighi relativi alle vaccinazioni (D.L. n.73/2017 e smi). La graduatoria di ammissione è stilata in base ai seguenti criteri/punteggi definiti anche nel Protocollo d'Intesa per il servizio “Asilo Nido Alta Valle Brembana di Lenna”:
 - a. Bambini già frequentante l'“Asilo Nido Alta Valle Brembana di Lenna”: inseriti di diritto ai primi posti della graduatoria, indipendentemente dal punteggio ottenuto;
 - b. Bambini residente nel comune di Lenna: inseriti di diritto in graduatoria subito dopo i bambini già frequentanti l'“Asilo Nido Alta Valle Brembana di Lenna”;
 - c. Bambini residente in uno dei comuni aderenti al Protocollo d'intesa per il servizio “Asilo Nido Alta Valle Brembana di Lenna”: 8 punti;
 - d. Decorrenza frequenza: 2 punti per ogni mese di frequenza;
 - e. Tipo di frequenza richiesta: punti come da tabella riportata di seguito:

Giorni	Orario	Pasto	Punti
5	dalle 7,30 alle 17,30	Si	5
	dalle 8,30 alle 16,30	Si	4
	dalle 7,30 alle 13,30	Si	3
4	dalle 7,30 alle 17,30	Si	3
	dalle 8,30 alle 16,30	Si	2
	dalle 7,30 alle 13,30	Si	1
3	dalle 7,30 alle 17,30	Si	2
	dalle 8,30 alle 16,30	Si	1

- f. Essendo la decorrenza e la tipologia di frequenza, indicate nel modulo di preiscrizione, un criterio assegnatario di punteggio, le stesse non potranno essere cambiate in fase di sottoscrizione del contratto. L'eventuale decremento delle succitate implicherà il declassamento in graduatoria. Saranno consentiti solo variazioni di decorrenza e tipologia di frequenza qualora ci sia un aumento di ore rispetto a quanto scelto nel modulo di preiscrizione.
 - g. Entrambi i genitori sono lavoratori: 2 punti;
 - h. Genitore singolo (vedovo, separato con certificazione, bimbo non riconosciuto) con figlio a carico e lavoratore: 2 punti;
 - i. Un solo genitore lavoratore: 1 punto;
 - j. Indice ISEE: da utilizzare solo in caso di parità di punteggio risultante dai criteri sopraindicati. In graduatoria, verrà data priorità ai bambini delle famiglie con ISEE più basso.
2. Per preiscrivere i bambini, i genitori devono compilare la domanda di preiscrizione tramite il modulo presente sul sito del Comune di Lenna. L'ufficio comunale di Lenna raccoglierà poi i dati trasmessi dai richiedenti per conto del concessionario.
3. Le domande di preiscrizione vanno presentate dal 1° gennaio al 31 maggio, per gli inserimenti a settembre dello stesso anno.
4. Le domande di preiscrizione vanno presentate dal 1° giugno al 30 settembre per gli inserimenti di gennaio dell'anno successivo.
5. Il Comitato Tecnico di Coordinamento, esaminate le domande di preiscrizione, entro il 15 giugno d'ogni anno elabora la graduatoria di ammissione per il servizio “Asilo Nido Alta Valle Brembana di Lenna”. Entro il 15 ottobre, integra la graduatoria già elaborata con le richieste di iscrizione per il gennaio dell'anno successivo.
6. Fino alla copertura dei posti/bambino autorizzati all'“Asilo Nido Alta Valle Brembana di Lenna”, l'ammissione sarà di esclusiva e insindacabile spettanza del Comitato Tecnico di Coordinamento.

7. In caso di un numero di richieste di preiscrizione all'“Asilo Nido Alta Valle Brembana di Lenna” superiore a quello dei posti disponibili presso la struttura, nel rispetto del rapporto numerico educatore/posti bambino, sarà ammesso un bambino ogni qual volta risulti vacante un posto a seconda della posizione in graduatoria e nel rispetto della data di presentazione della domanda (come indicato al comma 3 e al comma 4 dell'Art. 11 del presente regolamento per il funzionamento e la gestione interna dell'“Asilo Nido Alta Valle Brembana di Lenna”).
8. Il Comune di Lenna è tenuto a rendere pubbliche le graduatorie mediante l'affissione all'albo pretorio/in bacheca.
9. La conferma di iscrizione avviene tramite sottoscrizione del contratto con il concessionario.
10. In caso di preiscrizione di bambini non residenti in uno dei comuni aderenti al Protocollo d'Intesa per il servizio “Asilo Nido Alta Valle Brembana di Lenna”, i genitori iscriventi dovranno farsi carico – in base al numero di abitanti del proprio Comune di residenza – di un costo aggiuntivo pari alla cifra versata annualmente da ogni Comune convenzionato e stabilito in:
 - Euro 250,00: per i Comuni aventi popolazione inferiore a 200 abitanti;
 - Euro 350,00: per i Comuni aventi popolazione superiore 200 abitanti;La quota dovrà essere versata subito dopo aver sottoscritto il contratto con il concessionario, e comunque prima dell'inizio dell'anno educativo, al Comune di Lenna attraverso la piattaforma PagoPa e varierà in base al numero di abitanti del proprio paese di residenza.
 - Euro 250,00: per i residenti dei Comuni aventi popolazione inferiore a 200 abitanti;
 - Euro 350,00: per i residenti dei Comuni aventi popolazione superiore 200 abitanti.

ART. 12 – COMITATO TECNICO

1. Il Comitato Tecnico dell'“Asilo Nido Alta Valle Brembana di Lenna” è composto:
 - a) dal Sindaco pro-tempore del Comune di Lenna (o da un suo delegato);
 - b) dai Sindaci (o loro delegati) dei comuni aderenti al Protocollo d'intesa per il servizio “Asilo Nido Alta Valle Brembana di Lenna” che abbiano uno o più bambini iscritti per l'anno scolastico di riferimento;
 - c) dal coordinatore del servizio (o da un suo delegato) incaricato dal soggetto gestore dell'asilo nido;

ART. 13 - INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'INSERIMENTO

1. Prima che abbia inizio la frequenza, è necessario un colloquio preliminare delle educatrici con i genitori.
2. Durante il periodo di ambientamento di nuovi iscritti sono da prevedere elasticità d'orario e presenza di una figura parentale (preferibilmente sempre la stessa) secondo modalità concordate tra genitori e personale educativo, tenute prioritariamente presenti le esigenze dei bambini

ART. 14 – CONTRATTO, MODIFICHE E DIMISSIONI

1. Il contratto ha valore dalla data della firma fino alla fine dell'anno educativo (per anno educativo si intende dal primo lunedì di settembre all'ultimo venerdì del luglio successivo) o, in caso di proseguimento nell'anno educativo successivo, alla firma del nuovo contratto, che avverrà precedentemente alla chiusura dell'anno educativo in corso.
2. La richiesta di frequenza inserita nella preiscrizione partecipa al punteggio della graduatoria (mesi frequenza e orario frequenza), alla stipula del contratto non potrà essere quindi inserita una frequenza inferiore come mesi e orario.
3. Nel caso durante l'anno si verificasse la richiesta di variazione oraria fare riferimento ai punti successivi
4. In caso di richiesta di cambio di frequenza da part time a full time (successiva alla firma della sottoscrizione contratto di pagamento) va inviata una mail al soggetto gestore, il cambio di frequenza, **se valutato possibile dalla direzione**, partirà dalla data stabilita dal gestore stesso.

5. In caso di cambio di frequenza da full time a part time o giornaliero (successiva alla firma della sottoscrizione contratto di pagamento) va inviata una mail al soggetto gestore, specificando i motivi per cui viene richiesta la riduzione, il cambio di frequenza, **se valutato possibile dalla direzione**, partirà dalla data stabilita dal gestore stesso.
6. Qualora la famiglia decidesse di rescindere il contratto e abbandonare la frequenza, deve inviare una mail al soggetto gestore. Nella comunicazione va indicata la data di presunto abbandono della frequenza. La famiglia è tenuta a versare per intero la quota fissa dell'ultimo mese di frequenza, è inoltre tenuta a versare la quota fissa dei due mesi successivi alla data di abbandono. La quota fissa dei due mesi successivi all'abbandono non verrà richiesta in caso di ritiro per motivi di trasferimento ad una distanza inconciliabile con la frequenza al nido o di perdita di lavoro.
7. Il ritiro del bambino, della bambina dovrà essere comunicato dalla famiglia al soggetto gestore, al Comune di Lenna, alla mail info@comune.lenna.bg.it, e al comune di residenza.

Si fa luogo a dimissioni d'ufficio nei seguenti casi:

- per mancato rispetto del presente regolamento e del regolamento di gestione interna allegato.
- per mancato pagamento della quota fissa entro 60 giorni dalla data di scadenza indicata sull'avviso di pagamento mensile.

ART. 15 - RETTA (QUOTA FISSA E QUOTA PASTO)

1. La retta del servizio Nido si distingue in quota fissa e in quota pasto.
 - a) La quota fissa mensile è definita e introitata direttamente dal Concessionario del servizio.
 - La quota fissa viene fatturata dal concessionario della struttura che fatturerà un numero di quote mensili pari al numero dei mesi frequentati dal bambino esclusa la chiusura di agosto.
 - La quota fissa mensile è dovuta per intero indipendentemente dall'effettivo periodo di frequenza del bambino.
 - La quota fissa mensile dovrà essere pagata entro e non oltre il termine stabilito.
 - Qualora i genitori non provvedano al pagamento della quota fissa entro 15 giorni dal termine stabilito riportato nella distinta di pagamento, viene applicata una penale del 10 % sull'ammontare della quota dovuta.
 - b) La quota pasto viene annualmente definita dal Concessionario del servizio di mensa scolastica ed è eventualmente calmierata dall'Amministrazione Comunale.
 - La quota pasto è fatturata dal Concessionario del servizio di mensa scolastica al Comune di Lenna che, mensilmente, addebita ai genitori il costo del servizio in base al numero effettivo di pasti consumati dal bambino.

PARTE II GESTIONE INTERNA DELL' "ASILO NIDO ALTA VALLE BREMBANA DI LENNA"

ART. 16 - FREQUENZA

1. I bambini sono accolti dalle 7.30 alle 9.00.
2. L'uscita è prevista dalle 13.15 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 17.30.
3. I genitori sono pregati di avvertire il personale educativo nel caso in cui il bambino debba rimanere assente.
4. Senza previo avvertimento o una giustificazione valida non saranno accolti i bambini dopo le ore 9.00.
5. Il reinserimento di bambini dopo prolungata assenza dovrà avvenire con gradualità in collaborazione con le famiglie.
6. I genitori che ripetutamente accompagnino o ritirino i bambini in ritardo senza preavviso verranno segnalati alla coordinatrice la quale intraprenderà le azioni più consone per ottenere il rispetto dell'orario.
7. All'uscita i bambini saranno consegnati solo ai genitori o a persone conosciute ed autorizzate dai medesimi, previa comunicazione al personale educativo.

8. L'orario di chiusura deve essere rigorosamente rispettato. Per coloro che intendono acquisire informazioni sull'andamento del proprio/a figlio/a durante la giornata si consiglia di recarsi al nido in un orario consono per consentire comunque la chiusura alle 17.30.

ART. 17 - DIVIETI

1. Non è permesso l'accesso al Nido di estranei non preventivamente autorizzati dalla Coordinatrice o, in sua assenza, dagli educatori, nonché di persone al di fuori della cerchia parentale prossima dei bambini.
2. È fatto divieto apporre, nell'ambito del Nido, materiale pubblicitario, manifesti o avvisi contenenti inviti, prescrizioni o altro, se non preventivamente concordato ed autorizzato dalla Coordinatrice.
3. Al fine di rispettare la tabella dietetica i bambini non debbono entrare al Nido provvisti di cibi di alcun genere. È inoltre fatto divieto ai bambini di portare oggetti piccoli e pericolosi per la propria e la altrui incolumità.

ART. 18 - ALLONTANAMENTI CAUTELATIVI

1. Il personale educativo è autorizzato ad allontanare il bambino dal Nido, affidandolo ai genitori, nei seguenti casi:
 - Febbre, temperatura superiore a 37,5° (**riammissione dopo 24 ore dallo sfebbramento**)
 - Sintomi respiratori persistenti (tosse insistente, raffreddore con muco non trasparente, mal di gola, difficoltà respiratoria)
 - Diarrea (3 o più scariche con aumento della componente acquosa e/o diminuita consistenza, non contenibile nel pannolino)
 - Vomito insistente (due o più)
 - Affezioni gravi delle vie respiratorie (rinite mucopurulenta, tosse insistente, episodi asmatici, ecc...)
 - Pediculosi (pidocchi)
 - Parassitosi intestinale (vermi)
 - Eruzioni e/o macchie cutanee di tipo esantematico;
 - Secrezioni muco-purulente congiuntivali;
 - Pianto reiterato insolito e non motivato.

I genitori debbono comunicare tempestivamente il motivo dell'assenza del bambino, della bambina particolarmente quando possa trattarsi di malattia infettiva diffusiva, al fine di consentire l'attuazione sollecita di opportune misure profilattiche agli altri utenti del Nido o alla struttura

2. Poiché, verificandosi tali condizioni, il bambino deve essere visitato dal medico di famiglia, per la riammissione sarà richiesta autocertificazione. In caso di sola febbre il bambino sarà riammesso senza certificato a 24 ore dallo sfebbramento.
3. In caso di malattia infettiva accertata, è necessario per la riammissione il certificato medico da cui risulti il periodo di malattia del bambino comunque comprendente il periodo di assenza dal Nido.
4. Quando risulti necessario allontanare il bambino il personale educativo avverte i genitori che sono obbligati a provvedervi tempestivamente.
5. I genitori debbono comunicare tempestivamente il motivo dell'assenza del bambino, particolarmente quando possa trattarsi di malattia infettiva diffusiva, al fine di consentire l'attuazione sollecita di opportune misure profilattiche agli altri utenti del Nido o alla struttura.
6. Riammissione in caso di malattia superiore ai 5 giorni: nel caso in cui il bambino rimanga a casa ammalato per un numero di giorni superiore a 5 (sono compresi nel conteggio i sabati e le domeniche), verrà richiesto un documento di auto-certificazione, che il genitore porterà compilato in ogni sua parte il mattino del rientro.

ART. 19 - SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI DURANTE L'ORARIO DI AFFIDAMENTO AL NIDO

1. Il realizzarsi di momenti di urgenza o di emergenza deve essere sempre supportato dal parere medico (118 o di pronto soccorso) e dal coinvolgimento immediato dei genitori.
2. Il personale non è obbligato a somministrare ai bambini farmaci afferenti alle varie categorie ed integratori portati dai genitori, ma in casi particolari (vd. medicinali "salva vita") si potrà valutare la somministrazione previa autorizzazione scritta del genitore con indicazioni rilasciate dal medico curante o dal pediatra.

ART. 20 – ALIMENTAZIONE

1. Al nido sono serviti pasti idonei all'alimentazione di bambini non affetti da patologie particolari (ES: celiachia, diabete, ecc.). in caso di allergie e/o intolleranze è necessaria la richiesta di menù particolari, richiesta che dovrà essere accompagnata da certificato medico, la comunicazione di necessità menù speciale dovrà essere inviata sia alla Coordinatrice del Nido che al Comune di Lenna, il quale lo inoltrerà al Catering.
2. Si ritiene importante precisare che le patologie gastroenteriche lievi e di breve durata, che vanno a risolversi senza terapia, non richiedono regime dietetico particolare, specialmente nei Nidi, in quanto il menù adottato è particolarmente semplice e digeribile; ciò vale anche per le cosiddette "indigestioni". È comunque consentita la richiesta di dieta in bianco da parte della famiglia, per un massimo di due giorni, in caso di evento acuto; oltre i due giorni, la dieta in bianco deve essere richiesta dal Pediatra o dal Medico di base attraverso un certificato da consegnare al Nido. Come da regolamento ASL, è consentita solo la dieta in bianco autorizzata, non è invece consentita la sostituzione di cibi con altri richiesti dalla famiglia.
3. In caso di festeggiamenti organizzati dal nido possono essere presentati cibi (sia dolci che salati) confezionati all'origine (cioè sigillati dal produttore, con indicazioni di scadenza, ingredienti, valori nutrizionali) senza alcuna farcitura e preferendo prodotti con ridotto contenuto di grassi previa autorizzazione del coordinatore.
4. In caso di sospetta tossinfezione alimentare, il personale del Nido dovrà avvertire immediatamente l'Operatore dell'Area di Sanità Pubblica competente per territorio.

ART. 21 - REGOLE PER IL PERSONALE

1. In tutti i locali del Nido ed anche negli spazi aperti di pertinenza dello stesso è vietato fumare e ammettere estranei.
2. Non è permesso al personale del Nido prendere iniziative riguardanti variazioni di orario, chiusure o sospensioni della mensa, ecc., senza autorizzazione del Coordinatore e del referente dell'Amministrazione Comunale.

ART. 22 - ASSEMBLEA DEL NIDO

1. L'Assemblea, costituita dai genitori dei bambini e dal personale in servizio nel Nido, si riunisce annualmente su convocazione del coordinatore ed ogni volta che sia da lui ritenuto necessario.